



STATUTO DEL COMUNE DI CADONEGHE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 06.05.2004

Integrato e modificato con le delibere di C.C. n. 4 del 12 febbraio 2005 e n. 12 del 07.02.2007

Indice

TITOLO I – Principi generali ed elementi costitutivi

Capo I – Principi fondamentali

- Articolo 1 – Principi.
- Articolo 2 – Territorio.
- Articolo 3 – Stemma, gonfalone, cittadinanza onoraria.
- Articolo 4 – Sede municipale.

Capo II – Potestà regolamentare

- Articolo 5 – Regolamenti comunali.

TITOLO II – Istituti di partecipazione

Capo I – Partecipazione dei cittadini

- Articolo 6 – Partecipazione.
- Articolo 7 – Accesso agli atti ed alle informazioni. Partecipazione al procedimento.
- Articolo 8 – Organismi di partecipazione.
- Articolo 9 – Libere forme associative.
- Articolo 10 – Consultazione popolare.
- Articolo 11 – Referendum propositivo.
- Articolo 12 – Referendum abrogativo.
- Articolo 13 – Istanze.
- Articolo 14 – Petizioni.
- Articolo 15 – Proposte.

TITOLO III – Ordinamento di governo

Capo I – Ordinamento

- Articolo 16 – Ordinamento istituzionale.

Capo II – Consiglio comunale.

- Articolo 17 – Organi del Consiglio comunale.
- Articolo 18 – Presidente del consiglio.
- Articolo 19 – Insediamento.
- Articolo 20 – Linee programmatiche di governo.
- Articolo 21 – Indirizzi per le nomine, designazioni e revoche.
- Articolo 22 – Competenze del Consiglio Comunale.
- Articolo 23 – Funzionamento del Consiglio comunale
- Articolo 24 – Consiglieri.
- Articolo 25 – Commissioni consiliari.
- Articolo 26 – Gruppi consiliari.
- Articolo 27 – Conferenza dei capigruppo.

Capo III – Giunta Comunale

- Articolo 28 – Composizione.
- Articolo 29 – Cessazione dalla carica di Assessore.
- Articolo 30 – Diritti, doveri e funzioni degli Assessori.
- Articolo 31 – Competenze della Giunta comunale.
- Articolo 32 – Funzionamento della Giunta comunale.

Capo IV – Il Sindaco

Articolo 33 – Ruolo e funzioni.
Articolo 34 – Attribuzioni.
Articolo 35 – Vicesindaco.

TITOLO IV – Ordinamento degli uffici e servizi.

Capo I – Organi amministrativi.

Articolo 36 – L'organizzazione in generale.
Articolo 37 – Organi amministrativi individuali non elettivi.
Articolo 38 – Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi.
Articolo 39 – Segretario comunale.
Articolo 40 – Vicesegretario.
Articolo 41 – Direttore generale.
Articolo 42 – Responsabili degli uffici e servizi.
Articolo 43 – Incarichi a contratto.
Articolo 44 – Controlli interni.

TITOLO V – Servizi pubblici

Capo I – Competenze del Comune

Articolo 45 – Servizi comunali.

Capo II – Gestione dei servizi pubblici comunali

Articolo 46 – Forme di gestione.
Articolo 47 – Forme associative.
Articolo 48 – Accordi di programma.

TITOLO VI – Gestione economica finanziaria – contabilità

Capo I – Programmazione finanziaria

Articolo 49 – Bilancio.

Capo II – Revisione economica finanziaria e rendiconto della gestione.

Articolo 50 – Collegio dei revisori dei conti.
Articolo 51 – Rendiconto della gestione.

Titolo VII – Difensore civico

Articolo 52 – Istituzione del Difensore civico.
Articolo 53 – Nomina.
Articolo 54 – Decadenza e revoca del Difensore civico.
Articolo 55 – Funzioni e prerogative.

Titolo VIII – Commissario comunale

Articolo 56 – Commissario comunale.

TITOLO IX – Norme finali

Articolo 57 – Norma transitoria.
Articolo 58 – Pubblicità dello Statuto.

TITOLO I – Principi generali ed elementi costitutivi

Capo I – principi fondamentali

Articolo 1 – Principi.

1. Il Comune di Cadoneghe, ente locale territoriale autonomo della Repubblica Italiana, riconosce le proprie radici nella tradizione e nella cultura del Veneto, nei valori che ispirarono l'antifascismo e la resistenza, le lotte operaie e la capacità di iniziativa e la laboriosità dei propri cittadini, nella pratica della solidarietà, dell'accoglienza e della cooperazione, per i diritti delle persone e dei popoli. Il Comune di Cadoneghe, nel rispetto della Costituzione Italiana, delle norme dell'Unione Europea, delle leggi, dei regolamenti e del presente Statuto, esercita tutte le funzioni e i poteri che gli appartengono o che gli sono conferiti dallo Stato o dalla Regione del Veneto, conformando la propria attività ai principi stabiliti dalla Costituzione.
2. Il Comune, nell'interesse del proprio territorio e popolazione, che unitariamente rappresenta, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, adotta, sviluppa, realizza, promuove e tutela tutte le iniziative, opere ed azioni, pubbliche o private, atte a dare effettiva attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione e dall'ordinamento nonché opera per rimuovere o superare quegli ostacoli che ne impediscono la realizzazione.
3. Il Comune sviluppa le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona e richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di convivenza civile. Si impegna a realizzare azioni positive per favorire una sostanziale condizione di pari opportunità tra uomo e donna. Il Comune, promuove la cultura della pace, lo sviluppo civile, sociale, multiculturale, professionale, economico della comunità, tutela la salute dei propri cittadini e la solidarietà verso le fasce più deboli e promuove e tutela i diritti dell'infanzia in tutti i suoi aspetti e in particolare favorendone l'accesso ai servizi educativi. Salvaguarda il patrimonio storico, naturalistico, ambientale e culturale della comunità in tutte le sue espressioni e si attiva per il suo godimento da parte della collettività valorizzandolo.
4. Il Comune è soggetto fondante del processo di riforma federalista quale condizione di promozione e sviluppo del paese, da attuarsi nel rispetto dell'unità nazionale secondo criteri di compartecipazione alle entrate erariali e perequazione tra i diversi territori.
5. Il Comune, promuove e sviluppa la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, singoli e associati, al fine del conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizza e favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, le autonome iniziative ed attività dei cittadini, singoli ed associati, volte al conseguimento degli interessi generali.
6. Il Comune riconosce e valorizza l'associazionismo locale e le forme locali di cooperazione sociale e ne promuove la partecipazione all'amministrazione nonché, nei limiti e nelle forme previste dai regolamenti, alla gestione dei beni e servizi comunali.
7. Il Comune di Cadoneghe nella sua attività amministrativa privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione e del controllo.

Articolo 2 – Territorio.

1. Il Comune di Cadoneghe comprende la parte di suolo nazionale risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto nazionale di statistica.
2. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti località: Bagnoli, Bragni, Cadoneghe, Castagnara, Mejaniga e Mezzavia. I confini di tali località sono individuati con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. La modifica della denominazione delle località può essere disposta dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare di cui all'articolo 10.

Articolo 3 – Stemma, gonfalone, cittadinanza onoraria.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome CADONEGHE (Cadoneghe) e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1963, registrato alla Corte dei Conti il 21 settembre 1963, trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico il successivo 26 settembre 1963, così come risulta dal decreto che viene allegato al presente Statuto.
2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone concesso con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.
3. Apposito regolamento disciplina le modalità e i criteri per l'uso del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali e per la concessione della riproduzione dello stemma e del gonfalone.
4. Il Comune adotta tutte le iniziative atte ad inibire a terzi l'uso dello stemma e del gonfalone in assenza di specifica autorizzazione.
5. Il Comune può conferire, nel rispetto di quanto disciplinato nell'apposito regolamento, la cittadinanza onoraria a persone che abbiano operato nell'interesse della comunità di Cadoneghe o che abbiano operato per il conseguimento di principi e valori fondamentali.

Articolo 4 – Sede municipale.

1. Il palazzo civico, sede municipale, è ubicato a Mejaniga.
2. Le adunanze degli organi di governo del Comune si svolgono nella sede municipale. In casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio comunale e la Giunta comunale possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede.
3. La modifica permanente della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare nella forma di cui all'articolo 10.
4. Presso la sede municipale è individuato un apposito spazio, aperto al pubblico, destinato ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge e dai regolamenti.

Capo II – Potestà regolamentare

Articolo 5 – Regolamenti comunali.

1. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalle leggi sono attuati con appositi regolamenti.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali afferenti i tributi devono recepire i principi previsti dallo statuto del contribuente.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali devono rispettare la normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna.
4. (Abrogato)
5. I regolamenti comunali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvi i casi in cui per disposizione di legge o per decisione dell'organo competente alla loro emanazione non sia stabilita una data diversa. Gli stessi verranno inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune e saranno consultabili da chiunque vi abbia interesse.
6. Le contravvenzioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative, il cui ammontare, salvi i casi specificatamente previsti dalla legge, è determinato nei regolamenti stessi.

TITOLO II – Istituti di partecipazione

Capo I – Partecipazione dei cittadini

Articolo 6 – Partecipazione.

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini italiani, dell'Unione Europea e stranieri, regolarmente soggiornanti, all'attività dell'ente al fine assicurare al meglio il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'ente stesso, oltre che una sua maggiore capacità di risposta alla complessità dei problemi. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le locali libere forme associative e le locali organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente e favorendone la costituzione e lo sviluppo.
3. Il Comune considera altresì quali importanti interlocutori le organizzazioni politiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categorie economiche, gli ordini professionali, le associazioni combattentistiche e di volontariato e le altre associazioni di valenza nazionale che svolgano un ruolo sociale riconosciuto e che abbiano un carattere democratico.
4. Il Comune promuove e adotta iniziative atte a consentire ai cittadini forme semplificate ed accessibili per la tutela dei loro diritti e interessi, favorendo il loro intervento nella formazione degli atti. Particolare attenzione sarà riservata all'espressione di esigenze, problemi e richieste delle fasce più deboli della comunità.
5. L'Amministrazione raccoglie ed esamina le proposte dei cittadini e/o dei soggetti sociali ed economici su bilancio di previsione, piani commerciali, piano regolatore generale e varianti generali, nonché su altri atti sui quali il Consiglio comunale lo ritenga opportuno. L'Amministrazione utilizza le forme più idonee di consultazione disciplinate dal regolamento

per la partecipazione popolare. Le proposte saranno raccolte ed esaminate nelle forme disciplinate dal regolamento.

Articolo 7 – Accesso agli atti ed alle informazioni. Partecipazione al procedimento.

1. I cittadini, singolarmente o in forma associata, hanno diritto all'accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, nelle forme, nei termini e modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento individua le categorie di atti il cui accesso è escluso in ottemperanza alla legge o il cui accesso è limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone e delle imprese o i casi in cui l'accesso è differito al fine di evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
3. Le norme regolamentari stabiliscono i termini entro i quali i procedimenti, a domanda o d'ufficio, debbono concludersi, le modalità e forme con cui deve essere data comunicazione di avvio di procedimento ai soggetti interessati e/o controinteressati.
4. Tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento, tutti i soggetti giuridici hanno diritto, nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici nei loro confronti o ai quali per legge debbano intervenire.
5. Per quanto non stabilito dalla legge, il regolamento disciplina i vari aspetti della partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 8 – Organismi di partecipazione.

1. Il Consiglio comunale può istituire organismi di partecipazione in relazione ad esigenze specifiche o al fine di sviluppare approfondimenti, studi o proposte relative a materie di competenza del Comune; con il medesimo atto deliberativo vengono determinate composizione, competenza, durata e modalità di funzionamento.
2. Negli organismi di partecipazione di cui al comma 1) dovrà essere privilegiata la partecipazione delle libere forme associative iscritte nell'albo di cui al successivo art. 9.

Articolo 9 – Libere forme associative.

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative locali (associazioni con personalità giuridica, associazioni non riconosciute, fondazioni, comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali, etc.) che, non avendo fine di lucro, perseguono i principi e le finalità enunciate nel presente statuto e che sono iscritte nell'Albo comunale delle libere forme associative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune:
 - a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni attraverso l'erogazione di contributi o agevolazioni o apporti di natura patrimoniale o di natura tecnico professionale o organizzativa, secondo le norme stabilite dal relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ed altre forme di incentivazione;
 - b) può loro affidare l'organizzazione o lo svolgimento di iniziative promozionali o ricreative o sociali o socio-culturali o può coinvolgerle in dette iniziative.

3. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità di iscrizione, aggiornamento e tenuta dell'Albo comunale delle libere forme associative. A tale Albo possono essere iscritti, in sezione speciale e ai soli fini di cui all'articolo 8, i comitati spontanei non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 39 del codice civile, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.

Articolo 10 – Consultazione popolare.

1. In tutte le materie di esclusiva competenza comunale il Consiglio comunale può, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, deliberare l'effettuazione di consultazioni popolari. Le consultazioni popolari di cui al presente articolo hanno natura esclusivamente consultiva e non costituiscono fonte di produzione normativa del Comune.
2. Hanno diritto di partecipare alla consultazione popolare tutti i cittadini di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale. Il Consiglio comunale, nei casi in cui determini che la materia o l'oggetto della consultazione popolare riguardi solo una parte del territorio comunale, può limitare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la partecipazione ai soli elettori abitanti in una determinata zona del territorio comunale.
3. Il regolamento disciplina le modalità e i termini di attuazione della consultazione popolare nonché le forme ed i termini con cui il Sindaco è tenuto a comunicare al Consiglio comunale ed alla cittadinanza l'esito della consultazione popolare.

Articolo 11 – Referendum propositivo.

1. Nelle materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum propositivo, che ha natura esclusivamente consultiva e non costituisce fonte di produzione normativa del Comune.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione.
3. Non è ammesso il referendum propositivo sulle seguenti materie o atti:
 - a) i provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b) il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
 - c) gli atti relativi al personale del comune e i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - d) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni ed il rendiconto di gestione;
 - e) piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nel loro complesso, eventuali deroghe ad essi e pareri da rendere per dette materie;
 - f) istituzione ed ordinamento dei tributi e relative aliquote;
 - g) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e relative tariffe;
 - h) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Non può essere proposto il referendum propositivo su oggetti, atti o questioni che siano già stati sottoposti a consultazione popolare o referendum propositivo o abrogativo nei tre anni precedenti.
5. La richiesta di referendum propositivo, interessante tutto il Comune, deve essere sottoscritta da almeno 1.000 cittadini di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.
6. Nei casi di referendum propositivi riguardanti materie territorialmente limitate, la richiesta deve essere sottoscritta da almeno un terzo del corpo elettorale residente nel territorio considerato.

7. Hanno diritto di partecipare al referendum propositivo tutti i cittadini di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale. Ai referendum propositivi di cui al comma 6, hanno diritto di partecipare i soli cittadini di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale nella parte di territorio comunale interessata al referendum.
8. Il referendum propositivo si intende validamente svolto se ha votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
9. Il Consiglio comunale, entro i termini stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, è tenuto ad esprimersi in merito all'esito della consultazione.
10. Il regolamento determina le modalità di attuazione del referendum propositivo, ivi compresi gli ambiti territoriali.

Articolo 12 – Referendum abrogativo.

1. Nelle materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum abrogativo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione.
3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle seguenti materie o atti:
 - a) lo Statuto comunale;
 - b) l'atto sindacale contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - c) i provvedimenti inerenti a elezione, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - d) il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - e) gli atti relativi al personale del Comune e i regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi;
 - f) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni ed il rendiconto della gestione;
 - g) strumenti urbanistici generali e attuativi nonché le loro varianti o deroghe;
 - h) provvedimenti a contenuto vincolato in base a disposizioni di legge o di regolamento;
 - i) provvedimenti che abbiano già prodotto effetti economici o rapporti contrattuali con terzi o che abbiano prodotto diritti soggettivi in capo a terzi;
 - j) istituzione e ordinamento dei tributi e relative aliquote;
 - k) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e relative tariffe;
 - l) sanzioni amministrative.
4. La richiesta di referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno 2.000 cittadini del Comune di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.
5. Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo tutti i cittadini di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.
6. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Il Consiglio comunale, entro i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, è tenuto a proclamare l'esito del referendum e qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, l'abrogazione delle norme o dell'atto o delle disposizioni. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della proclamazione

del risultato. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati può, motivatamente, ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un ulteriore termine di 60 giorni.

8. Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del referendum abrogativo.

Articolo 13 – Istanze.

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco richieste di chiarimenti su problemi e aspetti dell'attività amministrativa di interesse generale.
2. Alle istanze sarà data risposta dall'Amministrazione comunale entro 30 giorni.
3. Il regolamento disciplina le modalità con cui debbono essere presentate le istanze nonché le modalità per averne visione.
4. Il presente articolo non si applica alle istanze dirette all'emanazione di un provvedimento o dirette ad esercitare il diritto di accesso, per le quali si applicano le norme ed i termini previsti dal relativo regolamento.

Articolo 14 – Petizioni.

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità che rientrino nelle competenze del Comune.
2. Sulla petizione l'organo o l'ufficio competente deve pronunciarsi.
3. Il regolamento disciplina le modalità con cui debbono essere presentate le petizioni ed i termini ed i modi con cui alle stesse deve essere data risposta.

Articolo 15 – Proposte.

1. Le proposte di adozione di atti di competenza del Comune debbono riguardare questioni di interesse collettivo.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno n. 200 cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età.
3. Il regolamento disciplina le modalità con cui debbono essere presentate e sottoscritte le proposte nonché i termini entro cui l'organo competente è tenuto a pronunciarsi in merito alle stesse.

TITOLO III – Ordinamento di governo

Capo I - Ordinamento

Articolo 16 – Ordinamento istituzionale.

1. Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.
3. Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione, di cui è il legale rappresentante. Al Sindaco compete l'esercizio delle funzioni e competenze che gli sono specificatamente attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
4. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e svolge attività propositiva e d'impulso nei riguardi del Consiglio comunale.

Capo II – Consiglio comunale

Articolo 17 – Organi del Consiglio comunale.

1. Sono organi del Consiglio comunale:
 - a) il Presidente;
 - b) le Commissioni consiliari;
 - c) la Conferenza dei capigruppo.

Articolo 18 – Presidente del consiglio.

1. Il Presidente del consiglio è eletto e revocato dal Consiglio comunale con la maggioranza e le forme stabilite nel regolamento per il funzionamento del Consiglio. Qualora il Consiglio abbia provveduto all'elezione del Presidente del consiglio, le funzioni vicarie di Presidente del consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano individuato secondo le modalità stabilite dall'articolo 40 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni
2. Nel caso in cui il Consiglio comunale non provveda all'elezione del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Sindaco, o in sua assenza o impedimento dal Vicesindaco.
3. E' fatto salvo quanto disposto dalla legge relativamente alle modalità di convocazione e presidenza della prima seduta del Consiglio comunale.
4. Il Presidente del consiglio con le modalità e i poteri stabiliti nel regolamento per il funzionamento del Consiglio:
 - a) convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede il Consiglio comunale, ne dirige i lavori garantendo l'ordinato e democratico svolgimento degli stessi;
 - b) fornisce ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - c) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo;
 - d) esercita le ulteriori funzioni previste nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 19 – Insediamento.

1. Nella prima seduta dopo l'elezione, da tenersi nei termini di legge, il Consiglio:
 - a) provvede alla convalida dell'elezione dei Consiglieri e del Sindaco ed alla surrogazione dei Consiglieri eventualmente dichiarati ineleggibili o incompatibili;

- b) riceve il giuramento del Sindaco;
- c) riceve la comunicazione di nomina dei componenti la Giunta comunale;
- d) provvede ad effettuare le nomine che per disposizione di legge o di statuto debbono essere effettuate nella prima seduta di Consiglio.

Articolo 20 – Linee programmatiche di governo.

1. Entro 60 giorni dal suo insediamento, il Sindaco, sentita preventivamente la Giunta comunale, presenta al Consiglio una proposta contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Entro i 30 giorni successivi alla presentazione, ciascun Consigliere ha diritto di partecipare alla definizione delle linee programmatiche, presentando proposte scritte. Entro i successivi 30 giorni il Sindaco presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche definitive.
2. In occasione della presentazione del bilancio di previsione, il Sindaco, sentita preventivamente la Giunta comunale, presenta al Consiglio gli eventuali adeguamenti delle linee programmatiche. Entro i successivi 10 giorni dalla seduta di presentazione, ciascun Consigliere ha diritto di partecipare alla definizione degli adeguamenti delle linee programmatiche, presentando eventuali proposte emendanti scritte, che saranno esaminate e allegate alla delibera. In occasione della seduta di approvazione del bilancio il Sindaco presenta al Consiglio comunale gli adeguamenti definitivi delle linee programmatiche.
3. La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche viene effettuata con l'approvazione del rendiconto della gestione. In occasione della verifica, il Sindaco può presentare al Consiglio eventuali adeguamenti delle linee programmatiche. Le proposte di adeguamento devono essere messe a disposizione dei Consiglieri venti giorni prima della seduta. Nei dieci giorni successivi ciascun Consigliere ha diritto di partecipare alla definizione degli adeguamenti delle linee programmatiche, presentando proposte scritte. Nella seduta di approvazione del rendiconto di gestione, il Sindaco presenta al Consiglio comunale gli adeguamenti definitivi delle linee programmatiche

Articolo 21 - Indirizzi per le nomine, designazioni e revoche.

1. Il Consiglio, entro trenta giorni dall'insediamento, delibera gli indirizzi per le nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Gli indirizzi non sono modificabili nel corso della legislatura.

Articolo 22 – Competenze del Consiglio comunale.

1. Le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge. Nei casi di incertezza sulla competenza si applica il principio espresso dal comma 1 dell'articolo 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" di cui al R.d. 16.3.1942, n. 262, correlato con il principio che qualora l'approvazione di un atto rientri nelle attribuzioni del Consiglio, vi rientra pure, salva diversa disposizione legislativa, anche "l'adozione". Al Consiglio comunale compete qualsiasi modifica o variazione degli atti di cui sopra nonché, in via esclusiva, l'interpretazione autentica dei propri atti.

Articolo 23 – Funzionamento del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie e d'urgenza.
2. Le deliberazioni del Consiglio comunale, salva diversa disposizione di legge o statuto, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel computo dei votanti non sono da ricomprendere coloro che si astengono dalla votazione, obbligatoriamente o volontariamente.
3. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono disciplinate da apposito regolamento approvato con le stesse modalità e maggioranze previste dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio dello Statuto comunale. Analoga procedura si applica anche per le sue successive modifiche.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio stabilisce le modalità con cui sono fornite al Consiglio e ai Gruppi consiliari, costituiti in conformità a quanto previsto nel regolamento stesso, le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie per il loro funzionamento nonché le modalità con cui debbono essere gestite tali risorse.
5. Alle sedute del Consiglio partecipano, con diritto di parola ma non di voto, anche gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio può prevedere e disciplinare la possibilità che gli Assessori di cui al presente comma, possano presentare proposte di deliberazione al Consiglio.

Articolo 24 – Consiglieri.

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale.
 2. Ai Consiglieri competono i diritti loro attribuiti dalla legge ed in particolare agli stessi compete, singolarmente o in gruppo, il diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio nonché il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il regolamento per il funzionamento del consiglio disciplina le modalità per la presentazione delle proposte di deliberazione, delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 2bis. Il Sindaco e la Giunta comunale possono avvalersi dell'attività di Consiglieri comunali, sulla base di incarichi loro attribuiti dal Sindaco per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di istruttoria e di coordinamento su particolari affari e/o progetti di loro competenza. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti dal Sindaco nel rispetto delle competenze e delle funzioni della Giunta comunale e degli Assessori e non possono conferire compiti di amministrazione attiva.
(comma inserito con la delibera di C.C. n. 4 del 12.2.2005)
3. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e di intervenire alle riunioni delle Commissioni consiliari di cui fanno parte.
 4. L'ingiustificata non partecipazione a numero 3 sedute consecutive del Consiglio nel corso dell'anno solare comporta la decadenza dalla carica.
 5. La procedura di decadenza, di cui al comma 4, è avviata d'ufficio dal Presidente del consiglio che provvederà a contestare all'interessato, a mezzo atto regolarmente notificato, la violazione,

assegnandogli nel contempo giorni 20, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della notifica, per controdedurre.

6. Il Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine di cui al comma 5, esamina le eventuali giustificazioni presentate dal Consigliere, e motivatamente delibera.

Articolo 25 – Commissioni consiliari.

1. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Consiglio comunale si avvale di Commissioni consiliari permanenti aventi funzioni consultive, di approfondimento e propositive.
2. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee e speciali per fini di controllo e garanzia.
3. Le Commissioni sono composte con criteri di rappresentatività proporzionale al numero dei componenti di ciascun Gruppo consiliare, da soli Consiglieri. La presidenza della Commissione di controllo e garanzia, qualora istituita, compete, ai Consiglieri appartenenti alle forze politiche di opposizione.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto, disciplina i poteri delle Commissioni, la loro composizione, il funzionamento e le modalità di presentazione dell'esito dei lavori al Consiglio, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, nonché, relativamente alle Commissioni di cui al comma 1, il loro numero e le competenze per materia.
5. Per l'istituzione delle Commissioni di cui al comma 2, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, computandosi a tal fine anche il Sindaco.

Articolo 26 – Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari, anche misti, ed eleggono il loro Capogruppo.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dei Gruppi consiliari.

Articolo 27 – Conferenza dei capigruppo.

1. La Conferenza dei capigruppo è un organo consultivo del Presidente del consiglio.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio definisce le competenze della Conferenza e le norme per il suo funzionamento.

Capo III – Giunta comunale

Articolo 28 – Composizione.

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e, in base a quanto dallo stesso stabilito, da un minimo di 5 al numero massimo di Assessori consentito dalla Legge, e pertanto, attualmente in base ai vigenti disposti dell'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un massimo di n. 7 Assessori, di cui uno investito della carica di Vicesindaco.

2. Il Sindaco, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, può variare il numero degli Assessori nel corso del mandato.
3. Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio delle pari opportunità, i componenti della Giunta comunale.
4. Non più di 4 Assessori, ivi compreso il Vicesindaco, possono essere cittadini che non rivestono la carica di Consigliere comunale e non versano in alcuna delle condizioni ostative disposte dalla legge.

Articolo 29 – Cessazione dalla carica di Assessore.

1. Oltre che per decesso, gli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco e le stesse sono irrevocabili.
3. La revoca dalla carica di Assessore è disposta dal Sindaco.
4. La decadenza dalla carica di Assessore, nei casi previsti dalla legge, è dichiarata dal Sindaco.
5. Qualora, a seguito di decessi o dimissioni o revoche o decadenze il numero degli Assessori in carica risulti inferiore al limite minimo di cui al comma 1 dell'articolo 28, il Sindaco deve entro 15 giorni, decorrenti dalla data in cui si verifica l'evento, nominare nuovi Assessori nel numero almeno necessario a ripristinarne il limite minimo.
6. Delle dimissioni o dei provvedimenti di revoca o decadenza dalla carica di Assessore o di nomina alla predetta carica, il Sindaco deve dare motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Articolo 30 – Diritti, doveri e funzioni degli Assessori.

1. Agli Assessori competono i diritti, i doveri e le funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
2. Il Sindaco può assegnare ai singoli Assessori funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie a condizione che detti gruppi di materie ricomprendano, per lo meno, tutti gli ambiti di competenza di una delle strutture organizzative previste nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
3. L'attribuzione delle funzioni di cui al comma 2, implica la delega a firmare gli atti relativi alle funzioni assegnate e comporta altresì l'attribuzione di poteri di indirizzo e controllo fermo restando che la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria è di competenza dei responsabili delle strutture organizzative nominati dal Sindaco.
4. Ai singoli Assessori il Sindaco può attribuire compiti specifici. Le attribuzioni di cui al precedente comma 3, non comportano la possibilità di impartire direttive agli uffici e servizi.

Articolo 31 – Competenze della Giunta comunale.

1. La Giunta comunale compie gli atti di governo che non siano riservati dalle leggi al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, del Sindaco. In particolare la Giunta comunale:
 - a) elabora le linee di indirizzo da sottoporre alla determinazione del Consiglio;
 - b) svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio;
 - c) adotta, ai fini di dare attuazione agli atti d'indirizzo stabiliti dal consiglio, atti d'indirizzo o gli atti di natura non gestionale che si rendano necessari;
 - d) assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) autorizza l'accettazione o il rifiuto di lasciti o eredità di beni mobili;
 - f) autorizza la concessione in comodato o in locazione di beni mobili o immobili o l'acquisizione in locazione di beni immobili, ove per tali beni tale la previsione non sia già prevista nel piano economico di gestione (PEG);
 - g) (abrogata);
 - h) autorizza, salvo che nella materia tributaria per la quale si applica il disposto di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 42, il Sindaco per le azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio, nominando il legale al quale affidare il patrocinio e autorizza le relative eventuali conciliazioni e transazioni;
 - i) approva le conciliazioni e le transazioni nei casi in cui tale competenza non sia attribuita dalla legge o dai regolamenti ad altri organi;
 - j) costituisce, nel rispetto del regolamento, l'ufficio elettorale comunale per i referendum comunali nonché per le consultazioni popolari promosse dal Consiglio;
 - k) nomina, nel caso in cui sia prevista, i componenti della commissione edilizia nonché quelli di altre commissioni tecniche allorché la nomina non rientri nella competenza degli organi di gestione;
 - l) stabilisce gli indirizzi per la definizione degli accordi collettivi di lavoro decentrati e autorizza la sottoscrizione degli stessi;
 - m) assume le determinazioni in materia di toponomastica.

Articolo 32 – Funzionamento della Giunta comunale.

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche; alle stesse possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
2. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, senza particolari formalità.
3. In caso di assenza del Sindaco, la giunta comunale può essere presieduta dal solo Vicesindaco.
4. Compete al Sindaco la funzione di coordinamento dell'attività della Giunta, anche a mezzo di proprie disposizioni di carattere generale.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
6. La Giunta comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Sindaco. Nel computo dei votanti non sono ricompresi coloro che si astengono dal voto obbligatoriamente o volontariamente.

Capo IV – Il Sindaco

Articolo 33 – Ruolo e funzioni.

1. Il Sindaco:

- a) è responsabile dell'amministrazione del Comune;
- b) rappresenta e tutela gli interessi generali e diffusi dei cittadini;
- c) elabora le linee programmatiche da presentare al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 20, sentito il direttore generale e i responsabili degli uffici e servizi per quanto riguarda le risorse disponibili, gli strumenti operativi ed i vincoli normativi.
- d) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune. Sovrintende al funzionamento di uffici e servizi ed all'esecuzione degli atti con la collaborazione del Segretario comunale o del Direttore generale se nominato;
- e) ha, fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto non dispongano diversamente, la rappresentanza legale del Comune; rappresenta l'ente nelle cerimonie ufficiali e nei rapporti con gli altri enti pubblici, anche concludendo convenzioni per la costituzione di forme associative per lo svolgimento di funzioni e servizi;
- f) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione degli accordi di programma secondo le modalità previste dalle leggi, dallo statuto e regolamenti e secondo quanto previsto dagli indirizzi in materia approvati dal Consiglio o dalla Giunta.

Articolo 34 – Attribuzioni.

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; in particolare:
 - a) è garante del rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti;
 - b) qualora coincida con la figura del Presidente del Consiglio Comunale, convoca, presiede e dirige i lavori del Consiglio comunale, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, e stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - d) convoca, presiede e dirige i lavori della Giunta comunale, e stabilisce l'ordine del giorno;
 - e) qualora coincida con la figura del Presidente del Consiglio Comunale, convoca e presiede, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, la Conferenza dei capigruppo;
 - f) coordina l'attività degli Assessori, assicurando l'unità d'indirizzo politico-amministrativo, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato ed al conseguimento degli scopi e finalità dell'ente;
 - g) incarica, all'occorrenza, gli Assessori ed i Consiglieri a rappresentare il Comune in consorzi, commissioni, manifestazioni, cerimonie e riunioni;
 - h) nomina, designa e revoca, nel rispetto del principio delle pari opportunità, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - i) promuove ed assume iniziative affinché gli uffici e servizi, aziende speciali, istituzioni e società a cui il Comune partecipa svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale e gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
 - j) nomina i responsabili degli uffici e servizi ai quali sono state attribuite funzioni dirigenziali, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto della legge, dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - k) sottoscrive istanze e dichiarazioni nei casi in cui, in base alle disposizioni di legge, tali adempimenti non rientrino nella competenza dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e servizi ai quali sono state attribuite funzioni dirigenziali.
 - l) indice i referendum comunali e le consultazioni disposte dal Consiglio comunale, e fissa la data di convocazione dei comizi;
 - m) informa i cittadini delle situazioni di pericolo, avvalendosi anche dei mezzi individuati nei piani di protezione civile, coordinandosi con i competenti organi statali, regionali e provinciali, nonché con le associazioni di volontariato;

- n) esercita le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge nonché esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- o) ordina ove ne abbia la competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 50, commi 3 e 4, e 54 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- p) acquisisce direttamente presso gli uffici ed i servizi comunali, informazioni ed atti anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali a cui partecipa il Comune;
- q) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
- r) può, nel rispetto delle disposizioni di legge, nominare e revocare il Direttore generale o conferire e revocare al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione con altri comuni per tale nomina;
- s) coordina, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge, gli orari degli esercizi pubblici e dei locali uffici pubblici;
- t) può costituirsi in giudizio ed individuare l'avvocato patrocinatore del Comune nei casi in cui l'urgenza della costituzione comporti la non possibilità di seguire la procedura di cui alla lettera h) del comma 1, dell'articolo 31.

Articolo 35 – Vicesindaco.

1. Il Vicesindaco esercita le funzioni del sindaco nei casi previsti dalla legge.

TITOLO IV – Ordinamento degli uffici e servizi

Capo I – Organi amministrativi

Articolo 36 - L'organizzazione generale.

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per programmi, obiettivi, progetti e processi ed a tali modalità di attuazione si conforma l'organizzazione degli uffici.
2. Gli uffici e servizi comunali operano secondo criteri di autonomia e responsabilità, funzionalità, qualità ed economicità della gestione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti;
3. L'ordinamento degli uffici e servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile capace di corrispondere, in un quadro organico di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, ai programmi deliberati dal Consiglio ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.
4. La gestione amministrativa compete agli organi amministrativi individuali non elettivi.

Articolo 37 – Organi amministrativi individuali non elettivi.

1. Sono organi amministrativi individuali non elettivi del Comune: il Segretario comunale, il Direttore generale, se nominato, i dirigenti ed i funzionari con funzioni dirigenziali, ai quali sia stata attribuita la responsabilità di uffici e servizi formalmente individuati nel sistema organizzativo definito nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2. Gli organi, di cui al precedente comma, hanno potere di direttiva entro i limiti del mandato ricevuto dagli organi competenti. Nell'esercizio di tale potere dettano, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di carattere applicativo per l'organizzazione della struttura, la

disciplina dei mezzi e degli strumenti, le procedure, le modalità di trattazione delle pratiche e degli affari. I destinatari delle direttive sono tenuti ad adeguarvisi nell'ambito della propria autonomia e responsabilità organizzativa.

3. Ai dirigenti ed ai funzionari ai quali sono state affidate funzioni dirigenziali, nei limiti delle attribuzioni degli uffici o servizi a cui sono preposti, compete l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi di governo.
4. I soggetti di cui al punto 3 hanno facoltà di delegare la competenza su singoli atti o su categorie degli stessi.

Articolo 38 – Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi.

1. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi stabiliscono:
 - le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e servizi; le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa; la dotazione organica complessiva dell'ente;
 - le modalità di reclutamento del personale e di assegnazione dello stesso, in un contesto di flessibilità, alle strutture organizzative;
 - le modalità di conferimento della responsabilità di uffici e servizi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, intesa come potestà di stabilire gli obiettivi e le finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento, mentre al Direttore ed ai responsabili degli uffici e servizi spetta il perseguimento degli obiettivi assegnati e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità;
3. Ogni dipendente del Comune è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile dell'ufficio o servizio di appartenenza e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 39 – Segretario comunale.

1. Il ruolo e le funzioni del Segretario comunale sono determinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti e, senza diritto di voto ma con diritto di parola, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
 - b) sottoscrive i verbali della Giunta comunale assieme al Sindaco;
 - c) sottoscrive i verbali del Consiglio comunale assieme al Presidente del consiglio;
 - d) (abrogata)

- e) adotta, nei casi e alle condizioni previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, gli atti di amministrazione e di gestione del personale responsabile degli uffici e servizi non attribuiti espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Sindaco;
- f) svolge ogni altra funzione prevista nei regolamenti o attribuitagli, compatibilmente al suo ruolo, con provvedimento del Sindaco.

Articolo 40 – Vicesegretario (abrogato)

Articolo 41 – Direttore generale.

1. Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge ed in conformità a quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare il Direttore generale.
2. Al Direttore generale competono le funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
3. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Articolo 42 – Responsabili degli uffici e servizi.

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina le modalità con cui il Sindaco provvede a nominare i responsabili degli uffici e servizi ai quali sono attribuite funzioni dirigenziali.
2. Le funzioni dirigenziali comportano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati ed approvati dagli organi di governo ed in particolare:
 - a) il coordinamento, controllo e direzione della struttura organizzativa a cui sono preposti;
 - b) le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali di lavoro;
 - c) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la nomina, in conformità a quanto previsto nei regolamenti, dei componenti di dette commissioni;
 - d) la presidenza delle commissioni tecniche;
 - e) la responsabilità delle procedure d'appalto e concorso;
 - f) la stipulazione dei contratti;
 - g) l'affidamento di incarichi professionali nel rispetto della vigente disciplina;
 - h) gli atti di gestione finanziaria nel rispetto delle previsioni del piano esecutivo di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - i) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi compresi i permessi di costruire;
 - j) le attestazioni, le certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
 - k) l'emissione di ordinanze che non rientrino nella competenza del sindaco per disporre l'osservanza da parte dei cittadini di norme di legge o di regolamento e l'applicazione delle correlate sanzioni amministrative;
 - l) l'approvazione di elaborati progettuali di opere pubbliche, definitivi ed esecutivi, e relative variazioni, qualora la relativa competenza, per disposizione di legge o regolamento, non sia attribuita agli organi di governo;

- m) in materia tributaria, salvi i casi in cui la legge non disponga diversamente, le azioni da promuovere e le determinazioni a resistere in giudizio, nonché le relative transazioni e conciliazioni;
- n) la responsabilità dei risultati dell'azione amministrativa;
- o) ogni altro compito previsto dalle norme di legge o da regolamento o delegato dal Sindaco.

Articolo 43 – Incarichi a contratto.

1. Per la copertura di posti di responsabile di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione si può ricorrere a contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Ai contratti di cui al primo comma si applicano i disposti di cui al comma 3 dell'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. (Abrogato)

Articolo 44 – Controlli interni.

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi individua le forme i modi gli strumenti e le metodologie da seguirsi per i controlli interni nonché la composizione degli organismi preposti ai controlli interni.
2. Il controllo di gestione è lo strumento fondamentale di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

TITOLO V – Servizi pubblici

Capo I – Competenza del Comune

Articolo 45 – Servizi comunali.

1. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, il Comune provvede all'attivazione e gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Capo II – Gestione dei servizi pubblici comunali

Articolo 46 – Forme di gestione.

1. I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle forme consentite dalla legge e nel rispetto della stessa. La scelta della forma di gestione deve essere effettuata sulla base di un'analisi dei costi/benefici, sia nei confronti dell'Ente che dell'utenza, comparata con le finalità che il servizio persegue.

Articolo 47 – Forme associative.

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma di interesse pubblico.
2. Il Comune promuove l'esercizio di funzioni e l'erogazione di servizi ai cittadini, tramite accordi convenzionali ed in forma associata con altri enti, individuando l'ambito territoriale ottimale anche in relazione a criteri di efficacia ed efficienza.

Articolo 48 – Accordi di programma.

1. Il Sindaco promuove la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere ed investimenti che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione di soggetti pubblici diversi.

TITOLO VI – Gestione economica finanziaria – contabilità

Capo I – Programmazione finanziaria

Articolo 49 – Bilancio.

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Essa viene definita con il bilancio, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.
2. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalle norme di legge, e nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.

Capo II – Revisione economica finanziaria e rendiconto della gestione.

Articolo 50 – Collegio dei revisori dei conti.

1. La composizione, le modalità di elezione, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
2. Il regolamento di contabilità, nei limiti consentiti dalla legge, disciplina la decadenza, la cessazione e la sostituzione dei revisori, nonché le sedute del collegio.
3. Il Collegio dei revisori assolve alle funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
4. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nelle sue funzioni di indirizzo e controllo, formulando altresì proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Articolo 51 – Rendiconto della gestione.

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità anche economica dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, conto economico e del patrimonio.

2. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione dei revisori dei conti.
3. Il rendiconto della gestione dovrà essere oggetto di comunicazione ai cittadini nelle forme individuate dalla Giunta comunale.

TITOLO VII – Difensore civico

Articolo 52 – Istituzione del Difensore civico.

1. Il Consiglio comunale può istituire la figura del Difensore civico.
2. Il Difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Articolo 53 – Nomina.

1. Il Difensore civico, salvo che non si sia scelta la forma convenzionata di cui al comma 2, è eletto dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computandosi a tal fine anche il Sindaco.
La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione e esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa;
2. E' privilegiata la nomina del Difensore civico, e il relativo esercizio della funzione, in forma convenzionata con altri Comuni o con la Provincia di Padova o con altri enti pubblici. La convenzione è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati, computandosi a tal fine anche il Sindaco.
3. Il Difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha nominato ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del suo successore. Nel caso in cui l'ufficio di Difensore civico sia svolto in forma convenzionata, il Difensore civico rimane in carica sino alla scadenza o risoluzione della convenzione.
4. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'Ufficio di difensore civico sono quelli previsti dall'articolo 131 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
5. Annualmente il Difensore civico presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta per il Comune di Cadoneghe ed i suoi cittadini.

Articolo 54 – Decadenza e revoca del Difensore civico.

1. Le cause sopravvenute di ineleggibilità ed incompatibilità comportano la decadenza dall'ufficio.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. La decadenza viene dichiarata se le cause che ne sono il motivo non vengono eliminate entro 30 giorni dal loro verificarsi:

4. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico, per gravi motivi, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, computandosi a tal fine anche il Sindaco.
5. La convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 53 deve prevedere la possibilità di risoluzione.

Articolo 55 – Funzioni e prerogative.

1. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa comunale. A tal fine:
 - a) può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, ogni volta che ritiene siano state violate le leggi, lo statuto ed i regolamenti;
 - b) segnala agli organi competenti le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati;
 - c) può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto;
 - d) può, nell'esercizio delle sue funzioni, consultare gli atti e i documenti tenuti dall'Amministrazione e dai concessionari dei pubblici servizi, nonché può convocare il responsabile dell'ufficio o servizio interessato e richiederli documenti, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio;
 - e) ha facoltà di richiedere di essere ascoltato dal Consiglio comunale al fine di relazionare sull'attività svolta o in relazione a specifiche riscontrate situazioni di particolare gravità.
 - f) assolve alle funzioni che gli sono attribuite dalla legge;
 - g) relaziona il Consiglio comunale su richiesta di quest'ultimo.
2. Il Difensore civico, acquisite tutte le informazioni utili, fornisce, verbalmente o per iscritto, ai soggetti che hanno richiesto il suo intervento, l'esito del suo operato.

TITOLO VIII – Commissario comunale

Articolo 56 – Commissario comunale.

1. Al Difensore civico provinciale o, in sua mancanza, al Difensore civico regionale è attribuita la competenza a nominare il commissario comunale:
 - a) per la predisposizione dello schema di bilancio e per l'approvazione del bilancio nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;
 - b) per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio nell'ipotesi di cui all'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

TITOLO IX – Norme finali

Articolo 57 – Norma transitoria.

1. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore, per le parti in cui non sono incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Articolo 58 – Pubblicità dello Statuto.

1. La Giunta comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini